

RIFORMA TERZO SETTORE
DECRETI CORRETTIVI

EMENDAMENTI PROPOSTI

Luglio 2018

Indice

PREMESSA	3
PARTE PRIMA: MODIFICHE AL CODICE DEL TERZO SETTORE RIGUARDANTI ARTICOLI INTERESSATI DALLO SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO	4
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS 117/2017	5
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 30	7
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 48	11
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 79	13
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 87	18
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 89	21
PARTE SECONDA: MODIFICHE AL CODICE DEL TERZO SETTORE RIGUARDANTI ARTICOLI NON INTERESSATI DALLO SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO	25
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11	26
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 33	28
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 56	30
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 57	32
EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4, DPR 633/72	34

Premessa

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha svolto sin dall'inizio del progetto di revisione organica della disciplina del Terzo settore un esame costante delle proposte di legge delega e dei correlati decreti attuativi.

In particolare, ha partecipato in modo proattivo alla stesura del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017), fornendo già in passato, anche presso le pertinenti camere parlamentari le proprie opinioni, derivanti dall'esperienza professionale maturata sul campo dai propri iscritti.

In questo scenario, il CNDCEC, per mezzo anche dell'attività del proprio "Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore", ha considerato i riflessi operativi derivanti dai decreti emanati dal Governo nel periodo di luglio-agosto del anno 2017, producendo informative tematiche con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e una Circolare, contenente alcune riflessioni propositive in merito all'applicazione e alla possibile lettura interpretativa di talune previsioni. Ai fini di informare la categoria dei possibili riflessi concernenti l'adozione delle disposizioni inerenti alla Riforma del Terzo settore, il CNDCEC ha anche organizzato un convegno nazionale sul tema in cui, con vari operatori del settore, sono stati discusse alcune problematiche sollevate da studiosi ed esperti.

Consideriamo con piacere che alcuni suggerimenti tecnici forniti, soprattutto in materia di amministrazione e controllo e di rendicontazione, sono stati recepiti dallo schema di decreto correttivo che è oggetto di esame. Tuttavia, occorre rilevare che persistono alcune distorsioni, onestamente eliminabili. In questo ambito, un miglior coordinamento tra le norme in materia di obblighi contabili e rendicontativi della sezione civilistica con quanto richiesto ai fini tributari consentirebbe agli enti un minor sforzo amministrativo, mantenendo tuttavia invariati la trasparenza e l'informativa.

In ambito di amministrazione e controllo, sono state riviste alcune disposizioni inerenti l'attività di controllo nonché il coordinamento tra attività di vigilanza svolta dall'organo di controllo e controllo di natura contabile svolto dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Ai fini normativi, la previsione che la revisione legale dei conti può essere effettuata da un organo collegiale in cui un solo componente è iscritto all'apposito registro risulta *contra legem*, poiché la norma europea di riferimento, gerarchicamente sovraordinata, dispone che solo i soggetti abilitati possano effettuare tale attività.

Ai fini tributari, accettando la complessità dell'art.79, si chiedono sostanzialmente due tipologie di interventi. Ai fini di un maggior allineamento con i principi ispiratori della riforma, è apparso ragionevole disporre la non imponibilità, in capo agli ETS non commerciali, dei proventi derivanti dalla raccolta fondi, laddove questi siano integralmente destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di interesse generale.

Sono state, in ultimo, presentate nuovamente alcune proposte di ulteriore sviluppo che tendono a conciliare l'intendimento del legislatore delegante con quanto oggi previsto in materia di revisione "organica" del settore. In sintesi, il testo propone che gli enti sportivi dilettantistici possano mantenere il regime fiscale della Legge 398/91 anche iscrivendosi al registro unico del Terzo settore. Tale "concessione" permette ai sopra menzionati enti di effettuare una scelta "libera" di iscrizione al registro. L'attuale disposto, di fatto, con tutta probabilità spingerà molti enti sportivi a optare per la non iscrizione garantendosi la possibilità di mantenere il regime fiscale della citata 398/91. Tuttavia, la mancata iscrizione non consentirà alle realtà che operano nello sport di fruire dei vantaggi previsti dal Codice. Gli enti in parola, inoltre, non saranno soggetti al previsto sistema dei controlli, non soddisfacendo quel requisito di trasparenza, interna ed esterna, pilastro della riforma.

**Parte Prima: Modifiche al Codice del Terzo settore
riguardanti articoli interessati dallo schema di
decreto correttivo**

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 13 del D.LGS 117/2017
(MODIFICATO DALL'ARTICOLO 4 DELLO SCHEMA DI CORRETTIVO)

All'articolo si propongono le seguenti modificazioni:

1. *Dopo il comma 1 aggiungere il comma 1-bis con le seguenti: «1-bis. Salva diversa prescrizione dello statuto, l'organo competente dell'ente del Terzo settore convoca l'assemblea, ove presente, per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale. »*
2. *Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo «Tale obbligo non si applica agli enti del Terzo settore che determinano il proprio reddito in base ai regimi forfetari di cui agli articoli 80 e 86 del Codice.»*
3. *Al comma 6 sostituire le parole «dell'attività» con le seguenti: «delle attività».*

Relazione

Le modifiche proposte all'art.13 sono finalizzate a coordinare le disposizioni in esame con le altre parti del Codice e in particolare con il Titolo X inerente alla disciplina fiscale.

L'inserimento del comma 1-bis è diretto a inserire il termine di approvazione del bilancio, altrimenti assente nel Codice. Si segnala che è inoltre opportuno coordinare tale proposta con quanto già previsto dall'articolo 48, comma 3, relativo al deposito di bilancio e dall'articolo 87, comma 1, lettera a) che regola gli aspetti rendicontativi sotto l'aspetto tributario.

L'aggiunta fornita al comma 4 propone che gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale di minori dimensioni che optano ai fini tributario per il regime forfetario di imposizione, con la conseguente esenzione da scritture contabili per le finalità fiscali, non debbano tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. Tale previsione sarebbe, infatti, prevista ai soli fini civilistici creando un aggravio amministrativo probabilmente eccessivamente oneroso per tali realtà.

La modifica apportata all'articolo 13, comma 6 risponde all'esigenza di chiarire la topica dell'indicazione da fornire in merito al carattere secondario e strumentale delle attività, potenzialmente una pluralità, di cui all'articolo 6.

QUADRO SINOTTICO ARTICOLO 13 del D.LGS 117/2017

Disposizione derivante dallo schema di correttivo (articolo 4)	Proposta di modifica del CNDCEC
Articolo 13 Scritture contabili e bilancio	Articolo 13 Scritture contabili e bilancio
1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario gestionale , con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.	1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario gestionale , con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 1-bis. Salva diversa prescrizione dello statuto, l'organo competente dell'ente del Terzo settore convoca l'assemblea, ove presente, per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa .	2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa .
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.	3. <i>Identico</i> .
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.	4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. Tale obbligo non si applica agli enti del Terzo settore che determinano il proprio reddito in base ai regimi forfetari di cui agli articoli 80 e 86 del Codice.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.	5. <i>Identico</i>
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio e a seconda dei casi nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio .	6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività delle attività di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio e a seconda dei casi nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio .
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.	7. <i>Identico</i>

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 30

(MODIFICATO DALL'ARTICOLO 10 DELLO SCHEMA DI CORRETTIVO)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 dopo la parola «Nelle» inserire le seguenti: «associazioni riconosciute e nelle»;
2. Al comma 2 le parole «, riconosciute o» sono soppresse;
3. Al comma 5 l'ultimo periodo è soppresso;
4. Al comma 6 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti, nel qual caso i suoi componenti devono essere iscritti nell'apposito registro.»;

Relazione

La disposizione di un organo obbligatorio, già prevista per le fondazioni del Terzo settore, è stata estesa nel comma 1 anche alle associazioni riconosciute, in ragione del fatto che le due fattispecie sono entrambe riconosciute con analoga procedura e, quindi, dovrebbero fornire ai terzi un medesimo livello di trasparenza e tutela dell'interesse generale.

La mancanza del richiamo all'art.2397 c.c. per tutti i componenti dell'organo di controllo, come già descritto in premessa, appare del tutto estraneo alla *ratio* della norma che vuole che il controllo sia finalizzato a garantire i soggetti terzi, inclusa l'amministrazione finanziaria, del corretto svolgimento dell'attività istituzionale e, conseguentemente, della corretta attribuzione dei benefici fiscali.

L'emendamento proposto al comma 5 serve, quindi, per dare professionalità all'organo di controllo degli enti del Terzo settore che, nelle previsioni del codice, ha poteri e doveri del tutto equivalenti a quanto previsto per le società di capitali. Si ricorda che a tale organo sono attribuiti anche i compiti del d.lgs. n. 231/2001, nonché ulteriori *“compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte degli enti del Terzo settore, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8”*.

Sarebbe quanto mai inopportuno prevedere che tali incarichi fossero ricoperti da soggetti non qualificati e riconosciuti.

La modifica apportata dallo schema di correttivo al comma 6 chiarisce che l'organo di controllo può svolgere attività di revisione legale al superamento dei limiti di cui all'articolo 31. La lettura combinata degli articoli 30 e 31, così consente correttamente di disporre di un unico organo che contestualmente esegua attività di vigilanza e di revisione legale, con ulteriore sviluppo di sinergie.

Tuttavia, la proposta dello schema non elimina le seguenti due critiche complessità previgenti della norma, confermandone anzi l'errata assunzione di fondo:

- L'*incipit* del comma “Fermo restando il controllo contabile ai sensi del presente articolo” non appare avere senso, considerato che il “controllo contabile” non è menzionato nell'articolo. La sua menzione produce, inoltre, inevitabili equivoci nel rapporto tra “controllo contabile” e “revisione” che andrebbero

risolti (in modo controverso) a livello interpretativo. L'eliminazione dell'*incipit*, che niente di sostanziale appare peraltro aggiungere al contenuto, appare, quindi, la soluzione naturale al problema;

- Del tutto scorretto dal punto di vista normativo risulta la previsione che l'organo di controllo possa effettuare la revisione legale, laddove sia presente almeno un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali. Il dlgs 39/2010 prevede che la revisione possa essere eseguita solo da soggetti abilitati, appunto i revisori legali. Il disposto normativo è evidentemente contrario a tale norma. Non rileva il fatto che sia il dlgs 39/2010 che l'emanando decreto siano norme legislative di fonte primaria, poiché la qualifica dei soggetti previsti allo svolgimento dell'attività di revisione legale è direttamente prevista a livello di Unione Europea. L'articolo 3 della direttiva 2006/43/CE afferma in modo inequivocabile che "Una revisione legale dei conti è effettuata esclusivamente dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile abilitati dallo Stato membro che impone la revisione legale". Il testo di legge dello schema, se approvato, sarebbe quindi illegittimo, poiché la direttiva dell'Unione Europea è normativamente di rango superiore rispetto all'emanando decreto legislativo.

L'ultima proposta concerne l'eliminazione dell'ultimo capoverso del comma 7 e il contestuale inserimento del comma 7-bis. L'ultimo capoverso del comma 7 richiede al bilancio sociale di dare risultanza del monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte degli enti del Terzo settore nel bilancio sociale. È evidente che gli amministratori, in mancanza (come allo stato attuale) di una tempistica predefinita di approvazione di bilancio "economico" e bilancio sociale, potrebbero non essere in condizione di dare conto dell'attività di monitoraggio dell'organo di controllo, poiché quest'ultima si conclude proprio al termine della approvazione del bilancio "economico". Casomai, potrebbe rilevare l'esito di tale attività nella relazione dell'organo di controllo che, tuttavia, non è richiesta dall'articolo 30.

Potrebbe, quindi, essere inclusa una relazione dell'organo di controllo sulla falsa riga di quanto già avviene per le società di capitali (art.2429 del codice civile) e come già solitamente avviene per prassi nel controllo degli enti non lucrativi. Tale previsione è contenuta nella proposta di inserimento del comma 7-bis.

**QUADRO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 30
(MODIFICATO DALL'ARTICOLO 10 DELLO SCHEMA DI CORRETTIVO)**

Disposizione attuale (articolo 10)	Proposta di modifica
<p>Art. 30. Organo di controllo</p> <p>1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.</p> <p>2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</p> <p>a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;</p> <p>b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;</p> <p>c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.</p> <p>3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.</p> <p>5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.</p> <p>6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Fermo restando il controllo contabile ai sensi del presente articolo, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire all'organo di controllo, di cui sia componente almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro, la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31.</p>	<p>Art. 30. Organo di controllo</p> <p>1. Nelle associazioni riconosciute e nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.</p> <p>2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</p> <p>a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;</p> <p>b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;</p> <p>c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.</p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Identico.</i></p> <p>5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.</p> <p>6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti, nel qual caso i suoi componenti devono essere iscritti nell'apposito registro.</p>

<p>7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci dall'organo di controllo.</p> <p>8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p>	<p>7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.</p> <p>7-bis. L'organo di controllo dà atto degli esiti della propria attività in una relazione redatta secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 2429, comma 2 del codice civile, in quanto applicabili.</p> <p>8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p>
--	--

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 48

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1 il primo periodo « I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro» è sostituito con il seguente «I bilanci di cui agli articoli 13 e 14 devono essere depositati entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio».*
2. *Al comma 3 le parole «il 30 giugno di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio».*

Relazione

La modifica al primo periodo del comma 3 è principalmente effettuata affinché il deposito del bilancio non sia "fissato" temporalmente ad un dato momento dell'anno solare, bensì articolato in base alla data di chiusura dell'esercizio e al termine di approvazione, oggetto di proposta di emendamento all'articolo 13, comma 1-bis. si è inoltre proposto di eliminare il riferimento al rendiconto delle raccolte fondi in quanto già compreso nel bilancio, come del resto le informazioni inerenti alle attività diverse, nel bilancio ex art. 13, richiamato nell'art.87, comma 1.

QUADRO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 48

Disposizione attuale	Proposta di modifica
Art. 48. Contenuto e aggiornamento	Art. 48. Contenuto e aggiornamento
[...]	[...]
3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno . Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.	3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio . Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.
[...]	[...]

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 79

(MODIFICATO DALL'ARTICOLO 23 DELLO SCHEMA DI CORRETTIVO)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2 dopo le parole «che non superano i costi» è aggiunta la parola «pieni»
2. Al comma 4 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le entrate derivanti dalle raccolte fondi di cui all'articolo 7, a condizione che siano integralmente destinate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei precedenti commi 2 e 3;»
3. Al comma 5 sostituire le parole «nonché le attività di cui all'articolo 6» con le seguenti «nonché i proventi delle attività di cui all'articolo 6 e quelli derivanti dalle attività di raccolte fondi di cui all'articolo 7 non destinati all'attività di interesse generale secondo il comma 4, lettera a)».

Relazione

Appaiono condivisibili le proposte di modifiche contenute nello schema di decreto correttivo nell'art. 23 di inserimento dei commi 2-bis, 5-bis e 5-ter dell'art. 79.

In aggiunta alle proposte, si vuole evidenziare che il comma 2 dell'art.79 contenuto nel Codice dispone che sono considerate non commerciali le attività di cui all'art.5 svolte in via gratuita o con proventi che non superano i "costi effettivi". La dizione di "costo effettivo" nella terminologia aziendalistica e nella prassi operativa si presta a interpretazione. Per tale motivo, sembra preferibile sostituire il termine con la dizione tecnica di "costi pieni effettivi" (nota anche come "full costing"), laddove con questa si intende la totalità dei costi sostenuti per l'attività, quali i costi variabili e i costi fissi (generici e specifici).

È stata introdotta la possibilità riconosciuta agli ETS di svolgere attività di raccolta fondi, anche con modalità imprenditoriali, senza perdere la propria natura di ente del Terzo settore. In proposito, il comma 2 dell'art. 7 del Codice espressamente prevede che gli ETS possono realizzare attività di raccolta fondi "anche in forma organizzata e continuativa", "anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti". Unico limite all'esercizio di detta attività è che la medesima sia svolta "nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico", in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In tale mutato quadro normativo, si ritiene opportuno procedere ad una corrispondente revisione della rilevanza fiscale della raccolta fondi che valorizzi, in luogo di profili prettamente quantitativi, l'effettiva destinazione delle risorse derivanti dallo svolgimento di detta attività.

La disposizione di cui al comma 4 dell'art.79. prevede la non imponibilità, in capo agli ETS non commerciali, dei fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sostanzialmente riproducendo il contenuto del comma 3, lettera a), dell'art. 143 del TUIR. Viceversa, sembra maggiormente in linea con i principi ispiratori della riforma disporre la non imponibilità, in capo agli ETS non commerciali, dei proventi derivanti dalla raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice, che siano integralmente destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice.

Inoltre, al fine di rendere esplicito che la modifica normativa proposta ha effetto, non solo ai fini della detassazione dei proventi derivanti dalla raccolta fondi, ma anche ai fini del calcolo di prevalenza per la

qualificazione commerciale o non commerciale dell'ente, è necessario apportare l'ulteriore modifica normativa proposta con riferimento al successivo comma 5 dell'art. 79 del Codice.

Si condivide, infine, che lo schema di correttivo al comma 5 elimini l'inciso "lettera b)", così da chiarire che non si considerano commerciali le entrate derivanti dall'attività di raccolta fondi effettuata da ETS non commerciali, a condizione che le medesime siano destinate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, in conformità ai criteri indicati nei precedenti commi 2 e 3 del medesimo art. 79.

QUADRO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 79

Disposizione attuale (articolo 23)	Proposta di modifica
Articolo 79 Disposizioni in materia di imposte sui redditi	Articolo 79 Disposizioni in materia di imposte sui redditi
[...]	[...]
<p>2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.</p> <p>2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi.</p>	<p>2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi pieni effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.</p> <p>2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi.</p>
[...]	[...]
<p>4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:</p> <p>a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;</p> <p>b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attività di cui commi 2 e 3 del presente articolo.</p> <p>5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono</p>	<p>4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:</p> <p>a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; le entrate derivanti dalle raccolte fondi di cui all'articolo 7, a condizione che siano integralmente destinate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei precedenti commi 2 e 3;</p> <p>b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attività di cui commi 2 e 3 del presente articolo.</p> <p>5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono</p>

<p>fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.</p> <p>5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.</p>	<p>fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché i proventi delle attività di cui all'articolo 6 e quelli derivanti dalle attività di raccolte fondi di cui all'articolo 7 non destinati all'attività di interesse generale secondo il comma 4, lettera a), fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.</p> <p>5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.</p>
<p>5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.</p>	<p>5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.</p>
<p>6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei, familiari ee conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti</p>	<p>6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei, familiari ee conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti</p>

corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.	corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
---	---

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 87

(MODIFICATO DALL'ARTICOLO 29 DELLO SCHEMA DI CORRETTIVO)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo» con le seguenti: «nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente»;
2. Al comma 3 sostituire le parole «economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive» con le seguenti: «di cassa»;
3. Al comma 6
 - a) le parole «rendiconto o del» sono soppresse;
 - b) le parole «, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,» sono soppresse;

Relazione

Le modifiche proposte tengono primariamente conto del coordinamento del testo dell'articolo 87 con quanto previsto nelle altre sezioni del Codice del Terzo settore e primariamente nell'articolo 13 in merito agli adempimenti civilistici inerenti la contabilità e il bilancio. Più specificamente, le correzioni tendono a coordinare le due sezioni, cercando di semplificare la complessiva gestione dei conti, definendo, in sintesi, un sistema che abbia validità ai fini sia civilistici che tributari. In questa previsione:

- è stata già correttamente chiarito che l'"apposito documento" in cui evidenziare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente è da identificare con il bilancio di cui all'articolo 13. Tuttavia, sarebbe ancora preferibile eliminare la richiesta di riportare "in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente". La proposta revisione dell'articolo 13 include contestualmente l'indicazione dell'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla data di chiusura del bilancio;
- per i medesimi motivi di cui al punto precedente, la modifica al comma 6, definisce termini coerenti con la sezione civilistica in tema di bilancio mediante il completo richiamo all'art. 13 e specifica che il prospetto di raccolta fondi è inserito (senza vincoli temporanei) all'interno del bilancio medesimo;

QUADRO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 87

Disposizione attuale (articolo 29)	Proposta di modifica
Art. 87. Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore	Art. 87. Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore
<p>1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:</p> <p>a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, nel bilancio di esercizio di cui all'articolo 13 da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;</p> <p>b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.</p>	<p>1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:</p> <p>a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, nel bilancio di esercizio di cui all'articolo 13 da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo distintamente le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;</p> <p>b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.</p>
<p>2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2 possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cassa di cui all'articolo 13, comma 2.</p>	<p>3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2 possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cassa di cui all'articolo 13, comma 2.</p>
<p>4. In relazione all'attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

contabilità separata.	
<p>5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8, e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13, entro quattro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a) . Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.</p>	<p>6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a) . Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.</p>
<p>7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 89

(MODIFICATO DALL'ARTICOLO 30 DELLO SCHEMA DI CORRETTIVO)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Dopo il comma 3 inserire il seguente «3-bis. Le esclusioni di cui al comma 1, lettere a) e c) non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute quali enti del Terzo settore che risultano iscritte anche nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni».*
2. *Al comma 4, dopo la parola «religiose» inserire le seguenti: «culturali, di formazione extra-scolastica della persona».*

Relazione

Tenuto conto delle disposizioni previste nel Codice del Terzo settore e dei nuovi regimi contabili e fiscali applicabili ai nuovi ETS che operano in ambito sportivo dilettantistico, al fine di rendere conveniente l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche nel Registro unico (con la finalità di rendere più completa la portata informativa del Registro) sarebbe opportuno permettere, pur mantenendo gli obblighi di trasparenza di cui al CTS, la possibilità di applicare per i sodalizi sportivi riconosciuti dal Coni le disposizioni tributarie di cui alla L. 398/91, artt. 143, 144, 145, 148, 149 Tuir.

Altresì, la proposta al comma 4 è volta garantire alle associazioni culturali e di formazione extra-scolastica della persona l'applicazione dell'agevolazione rappresentata dalla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all'art. 148, comma 3, Tuir, le quali, altrimenti, sarebbero costrette a tassare sotto il profilo reddituale le quote di frequenza versate da associati e tesserati per la partecipazione alle proprie attività statutarie istituzionali.

QUADRO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 89

Disposizione attuale (articolo 30)	Proposta di modifica
<p>Articolo 89 Coordinamento normativo</p> <p>1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p>b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;</p> <p>c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.</p> <p>2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attività di cui all'articolo 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.</p> <p>3. L'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, nonché a quelli di cui all'articolo 4, comma 3, che non sono iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5, purché siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.</p> <p>4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle</p>	<p>Articolo 89 Coordinamento normativo</p> <p>1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p>b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;</p> <p>c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.</p> <p>2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attività di cui all'articolo 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.</p> <p>3. L'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, nonché a quelli di cui all'articolo 4, comma 3, che non sono iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5, purché siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.</p> <p>3-bis. Le esclusioni di cui al comma 1, lettere a) e c) non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute quali enti del Terzo settore che risultano iscritte anche nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni.</p> <p>4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle</p>

<p>imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali».</p>	<p>imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, culturali, di formazione extra-scolastica della persona, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali».</p>
[...]	[...]



**Parte seconda: Modifiche al Codice del Terzo settore
riguardanti articoli non interessati dallo schema di
decreto correttivo**

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. L'iscrizione nel registro unico del Terzo settore non è incompatibile con l'iscrizione nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni. Gli enti del Terzo settore che risultano contemporaneamente iscritti in entrambi i registri indicano gli estremi dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico congiuntamente agli estremi di iscrizione nel registro Coni.».

Relazione

Al fine di garantire al sistema degli enti non profit una maggiore trasparenza verso l'esterno si ritiene fondamentale prevedere espressamente la possibilità per gli enti sportivi dilettantistici, attualmente iscritti nel registro Coni, di iscriversi anche nel registro unico del Terzo settore.

QUADRO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 11

Disposizione attuale	Proposta di modifica
<p>Articolo 11 Iscrizione</p> <p>1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</p> <p>2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.</p>	<p>Articolo 11 Iscrizione</p> <p>1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</p> <p>2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.</p> <p>3-bis. L'iscrizione nel registro unico del Terzo settore non è incompatibile con l'iscrizione nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni. Gli enti del Terzo settore che risultano contemporaneamente iscritti in entrambi i registri indicano gli estremi dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico congiuntamente agli estremi di iscrizione nel registro Coni.</p>

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 33

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Al termine del comma 3 inserire le seguenti: «Nel caso in cui le entrate e i proventi connessi eccedano il rimborso delle spese sostenute e documentate, l'attività rientra tra le attività diverse di cui all'articolo 6.»;*

Relazione

Il divieto ad esercitare attività che non producano un margine di autofinanziamento, così come risultante dall'articolo 33, comma, appare particolarmente penalizzante. Risulterebbe, inoltre, peggiorativo rispetto alla normativa attuale che consente di svolgere attività dietro pagamento di corrispettivi specifici non superiori ai costi di diretta imputazione maggiorati del 50% (dm 25 maggio del 1995).

QUADRO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 33

Disposizione attuale	Proposta di modifica
<p>Art. 33. Risorse</p> <p>1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6.</p> <p>3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.</p>	<p>Art. 33. Risorse</p> <p>1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6.</p> <p>3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nel caso in cui le entrate e i proventi connessi eccedano il rimborso delle spese sostenute e documentate, l'attività rientra tra le attività diverse di cui all'articolo 6.</p>

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 56

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale i sei mesi di anzianità d'iscrizione decorrono dall'iscrizione nei rispettivi registri speciali antecedente la trasmigrazione nel Registro unico nazionale del terzo settore in applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art.54.».

Relazione

Tenuto conto delle disposizioni previste nel Codice del Terzo settore al fine di evitare che organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri speciali che trasmigreranno nel registro unico nazionale del Terzo settore una volta operativo ai sensi dell'art. 54 perdano l'anzianità d'iscrizione (almeno sei mesi) necessaria per poter stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività o servizi d'interesse generale a favore di terzi (art. 56).

La stessa anzianità è necessaria d'iscrizione al registro è necessaria ai sensi dell'art. 57 comma 1 per le organizzazioni di volontariato aderenti ad una rete associativa di cui all'art.41, c.2 per avere in affidamento in via prioritaria servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza.

Se così non fosse nella prima fase di applicazione del CTS in caso di convenzioni in scadenza tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale nei primi sei mesi dalla trasmigrazione nel registro non potrebbero essere rinnovate o affidate ad altri.

QUADRO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 56

Disposizione attuale	Proposta di modifica
<p>Articolo 56 Convenzioni</p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo marzo 2001, n.165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.</p>	<p>Articolo 56 Convenzioni</p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>1-bis. Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale i sei mesi di anzianità d'iscrizione decorrono dall'iscrizione nei rispettivi registri speciali antecedente la trasmigrazione nel registro unico nazionale del Terzo settore in applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art.54.</p>
[...]	[...]

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 57

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Per le organizzazioni di volontariato i sei mesi di anzianità d'iscrizione decorrono dall'iscrizione nel registro speciale antecedente la trasmigrazione nel Registro unico nazionale del terzo settore in applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art.54.».

Relazione

Tenuto conto delle disposizioni previste nel Codice del Terzo settore al fine di evitare che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri speciali che trasmigreranno nel registro una volta operativo ai sensi dell'art. 54 perdano l'anzianità d'iscrizione (almeno sei mesi) necessaria per poter stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività o servizi d'interesse generale a favore di terzi (art. 56).

La stessa anzianità d'iscrizione al registro è necessaria ai sensi dell'art. 57 comma 1 per le organizzazioni di volontariato aderenti ad una rete associativa di cui all'art.41, c.2 per avere in affidamento in via prioritaria servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza.

Se così non fosse nella prima fase di applicazione del Codice del Terzo settore in caso di convenzioni in scadenza tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale nei primi sei mesi dalla trasmigrazione nel registro non potrebbero essere rinnovate o affidate ad altri.

QUADRO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 57

Disposizione attuale	Proposta di modifica
<p>Articolo 57 Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza</p> <p>1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione al le organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico azionale del Terzo Settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'art. \$!, comma “ ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.</p> <p>2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi2,3,2 4 dell'articolo 56.</p>	<p>Articolo 57 Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza</p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>2-bis. Per le organizzazioni di volontariato i sei mesi di anzianità d'iscrizione decorrono dall'iscrizione nel registro speciale antecedente la trasmigrazione nel registro unico nazionale del Terzo settore in applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art.54.</p>

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4, DPR 633/72

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *al comma 4 le parole «assistenziali» e «, di promozione sociale» sono soppresse;*
2. *dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).»*

Relazione

Coerentemente con le modifiche da apportare all'art. 148, comma 3, Tuir e introdotte dall'art. 85 del Codice del Terzo settore si rende necessario aggiornare anche l'art. 4, comma 4, DPR 633/72. Da includere nel predetto articolo l'espressa esclusione dall'applicazione dell'Iva anche per le associazioni di promozione sociale analogamente a quanto indicato nell'art. 85, comma 1 del Codice del Terzo settore relativamente ai corrispettivi specifici.

QUADRO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 4, DPR 633/72

Disposizione attuale	Proposta di modifica
Articolo 4 Esercizio di imprese	Articolo 4 Esercizio di imprese
[...]	[...]
<p>4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.</p>	<p>4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, culturali, sportive dilettantistiche e di formazione extra scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.</p>
	<p>4-bis. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).</p>
[...]	[...]

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma
Tel. 06 47863 300 – Fax 06 47863 349
consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it

www.commercialisti.it